

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
per la definizione dei rapporti collaborativi derivanti dalla Convenzione per
l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti di invalidità civile

L'anno _____, il giorno ... del mese di ..., in Cagliari,

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, domiciliato in

E

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, domiciliato agli effetti del presente atto presso la propria Direzione Regionale in Cagliari, via dei Giudicati n. 33, in seguito denominato più semplicemente INPS, nella persona del Direttore regionale Dott. Giovanni Ledda, a ciò espressamente autorizzato dalla deliberazione C.A. n. 81 del 6 marzo 2001

Premesso che

- la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), all'art. 80, comma 8, riserva alle regioni la facoltà di prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile possa essere esercitata dall'INPS, previa stipula di specifici accordi tra le Regioni medesime e l'INPS, disciplinando, altresì, anche i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle Regioni con risorse proprie;
- la Regione Autonoma della Sardegna e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale hanno stipulato in data 21 febbraio 2005 la Convenzione per l'affidamento all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dell'esercizio del potere concessorio in materia di invalidità civile, come consentito dalla predetta norma;
- l'articolo 1, comma 2, della Convenzione prevede un periodo di sperimentazione, secondo un protocollo d'intesa tra le parti, finalizzato ad introdurre la sperimentazione di nuove metodologie e procedure organizzative;
- la Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'INPS segue precedenti Convenzioni stipulate da altre (otto) Regioni (Campania, Lazio, Abruzzo, Marche, Calabria, Basilicata, Liguria e Piemonte), in attuazione dello schema di Convenzione quadro predisposto dall'INPS, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 81 del 6 marzo 2001;
- la Regione Autonoma della Sardegna e l'INPS perseguono l'obiettivo di innalzare il livello qualitativo del servizio di concessione delle provvidenze in favore degli invalidi civili attraverso il miglioramento della gestione dei servizi e del flusso delle informazioni, nonché attraverso un proficuo e costante rapporto di collaborazione con l'utenza;

CONVENGONO QUANTO DI SEGUITO

ART. 1

La fase di sperimentazione prevista dall'art. 1 della Convenzione avrà la durata di due anni e sarà finalizzata ad introdurre nuove metodologie organizzative mediante l'utilizzo delle maggiori opportunità offerte dalle più avanzate tecnologie informatiche nella gestione delle attività e del flusso delle informazioni relative all'istruttoria, liquidazione e decretazione delle provvidenze, al fine di ottimizzare la qualità dei servizi offerti.

ART. 2

Il compenso di cui all'art. 7 della convenzione è fissato, ai sensi dell'art. 5 dello schema di Convenzione approvato con deliberazione n. 81 del Consiglio di Amministrazione INPS in data 6 marzo 2001, in Euro 34,60, ovvero – in considerazione del contingente di risorse umane trasferito all'INPS, in ragione dell'art. 7 della Convenzione, per il periodo di esercizio della potestà concessiva - in Euro 19,63.

La Regione Autonoma della Sardegna non riconoscerà all'INPS alcun compenso per le pratiche poste in pagamento oltre il 180.mo giorno successivo alla ricezione dei verbali di visita medica di cui all'art. 2 della Convenzione.

ART. 3

L' INPS e la Regione Autonoma della Sardegna definiranno, entro 20 giorni dalla presente stipula, un piano di smaltimento delle domande di concessione delle provvidenze di invalidità civile in trattazione presso i competenti uffici regionali, che consenta una rapida definizione delle pratiche ancora inevase, tenuto conto delle necessità di un'utenza particolarmente meritevole di tutela.

ART. 4

In attuazione dell'articolo 12 della Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna e l' INPS istituiscono, senza oneri aggiuntivi, una Commissione formata da quattro membri, due nominati dall'INPS e due nominati dalla Regione Autonoma della Sardegna, di cui uno con funzioni di Presidente, per monitorare e valutare le attività svolte, anche al fine di adeguare la Convenzione ai risultati medesimi.

ART. 5

La Regione Autonoma della Sardegna e l' INPS si impegnano a promuovere adeguate iniziative di carattere informativo nei confronti dell'utenza, ed a concordare modalità di coinvolgimento e di concertazione con le associazioni rappresentative degli invalidi civili e degli enti di patronato operanti nel territorio regionale, al fine di porre in essere azioni di semplificazione e di ottimizzazione dei servizi da erogare.

Cagliari,

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Il Direttore dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale
Dott. Mariano Girau

INPS
Il Direttore Regionale
Dott. Giovanni Ledda